

Avv. Anna Domenica Gigante
Via Roberto da Bari 96 – 70122 BARI
Tel/Fax 080 5237743
Cell. 3396017749
Mail a.gigante@picozzimorigi.it
Pec annadomenicagigante@ordineavvocatiroma.org

Spettabile

Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA P.S.

SERVIZIO CONTEZIOSO ED AFFARI LEGALI
VIA PEC dipps035.0501@pecps.interno.it

SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI ED AGENTI
VIA PEC dipps035.0901@pecps.interno.it

OGGETTO: Richiesta notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito web della Polizia di Stato in relazione al ricorso proposto dal sig. Marco OLIVA innanzi al TAR Lazio - Roma (Sezione Prima Quater) - RGN 12672/2022, giusta Ordinanza Collegiale n. 14623/2024 Reg. Prov. Coll.

La sottoscritta avv. Anna Domenica Gigante (c.f. GGNNDM70S41F027B), quale procuratore e difensore del sig. Marco Oliva c.f. [REDACTED] nato a Seregno (MI) il [REDACTED] residente in [REDACTED], nel ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Roma, iscritto al 12672/2022 Reg. Ric. ed assegnato alla cognizione della Sezione Prima Quater,

RICHIEDE

la **notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web della Polizia di Stato**, così come disposto dal citato Tribunale Amministrativo Regionale Roma con Ordinanza n. 14623/2024 Reg. Prov. Coll. del 17.07.2024 al fine di dare notizia di detta iniziativa processuale ai candidati collocati nella finale graduatoria dello scrutinio e di quelli indicati nell'atto di scorrimento ad integrazione della predetta graduatoria. Si evidenzia, al riguardo, che, con il richiamato provvedimento, il T.A.R. Roma:

1. ha disposto l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso introduttivo, degli atti recanti motivi aggiunti e separata domanda cautelare monocratica, delle precedenti ordinanze e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale dello scrutinio e di quelli indicati nell'atto di scorrimento;
2. ha rinviato per il prosieguo la camera di consiglio del 03.12.2024.

Si invita cortesemente, altresì, Codesto Spettabile Ufficio a non rimuovere dal citato sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione depositata unitamente alla presente istanza. A tal fine si richiede la pubblicazione di quanto segue:

1. SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO – All. 1

Marco Oliva, Assistente Capo Coordinatore della P.S., in distacco sindacale permanente, ha partecipato allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019 con decorrenza giuridica 01.01.2020 - indetto con circolare telegrafica del 30.11.2021 - collocandosi nella graduatoria finale nella posizione n. 7614 con il punteggio totale di 51.15.

Con il ricorso depositato telematicamente il 28.10.2022 dinanzi al Tar Roma è stata impugnata la predetta graduatoria finale del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. pubblicata su “doppiavella” il 15.07.2022, all'esito dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 24-quater, lettera a) del DPR 335/1982, deliberato dalla Commissione per il Personale del Ruolo dei Sovrintendenti della P.S. il 14.07.2022, indetto con circolare telegrafica n. 333/SAA/I/9807/VS2019 pubblicata su “doppiavella” il del 30.11.2021, con un unico motivo **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI SCRUTINI PER MERITO COMPARATIVO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ NELLA COMPILAZIONE RAPPORTI INFORMATIVI - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO.**

Nella redazione dei rapporti informativi al personale assente dal servizio per distacco sindacale veniva attribuito il punteggio costituito dalla valutazione e dal giudizio dell'anno precedente rispetto a quello da valutare.

Alla stregua del predetto parametro, risultava di tutta evidenza che la posizione giuridica di detto personale restava “congelata” per molti anni, considerato che il giudizio apposto sul rapporto informativo restava bloccato all'ultimo anno di effettivo servizio, con ovvie ripercussioni negative in tema di progressione di carriera.

Al fine di superare questa posizione di stallo, la competente Commissione ha ritenuto opportuno di: *“elaborare un nuovo criterio di massima finalizzato ad individuare una diversa metodologia di valutazione, con l'onere di sviluppare ipotesi di lavoro che prevedessero possibili automatismi cui correlare gli incrementi di giudizio complessivo, in assenza di demerito, **potenzialmente applicabili alle situazioni pregresse**”.*

A seguito di effettuati approfondimenti, la citata Commissione ha, infatti, determinato l'adozione del seguente criterio: *“per i dipendenti che da più anni riportano la conferma del giudizio, viene attribuito, a decorrere dalla prima Commissione utile, un incremento di un punto alla scadenza di ogni biennio”*.

La mancata applicazione del nuovo criterio di massima anche alle pregresse situazioni, per l'attuazione dell'invocato automatismo, e la conseguentemente mancata attribuzione del corretto punteggio per il quinquennio dal 2014 al 2018 sul foglio matricolare del predetto personale – preso in esame per lo scrutinio “de quo” - ha, successivamente, indotto in errore la Commissione per il ruolo dei Sovrintendenti della P.S., competente per lo scrutinio comparativo, nell'esame e nella valutazione dei punti da attribuire per rapporti informativi e giudizi complessivi per il quinquennio dal 2014 al 2018.

Nel nostro caso, il ricorrente, incorporato nella Polizia di Stato dal 1990, risulta essere in distacco sindacale a tempo indeterminato dal 1996, tranne un brevissimo periodo di servizio effettivo svolto nel 2003; pertanto, l'ultimo rapporto informativo compilato per l'espletamento di un servizio effettivo risulta quello del 2003 con attribuzione del giudizio “ottimo con punti 41”.

Dal 2004 e sino al 2018, al ricorrente è sempre stato attribuito quest'ultimo giudizio dalla Commissione per il Personale del ruolo degli agenti ed assistenti della P.S.

Solo a partire dall'anno 2019, al ricorrente è stato riconosciuto l'incremento di un punto in applicazione del nuovo criterio di massima.

Il nuovo criterio, applicabile, invece, anche alle situazioni pregresse, avrebbe comportato l'incremento di un punto del giudizio complessivo già a partire dal 2004, con l'attribuzione dei seguenti punti:

1. per l'anno 2004 punti 42
2. per l'anno 2005 punti 42
3. per l'anno 2006 punti 43
4. per l'anno 2007 punti 43
5. per l'anno 2008 punti 44
6. per l'anno 2009 punti 44
7. per l'anno 2010 punti 45
8. per l'anno 2011 punti 45
9. per l'anno 2012 punti 45 +1
10. per l'anno 2013 punti 45 +1
11. per l'anno 2014 punti 45 +1
12. per l'anno 2015 punti 45 +1

13. per l'anno 2016 punti 45 +1

14. per l'anno 2017 punti 45 +1

15. per l'anno 2018 punti 45 + 1

Detto corretto incremento avrebbe assicurato al ricorrente il miglior punteggio di 25.00 punti per i rapporti informati dal 2014 al 2018 determinato dalla sommatoria dei 5 punti attribuiti per ciascun anno valutato in sede di scrutinio comparativo.

Con la corretta attribuzione del punteggio di 25.00 punti, sommato agli ulteriori 30 punti (riconosciuti per anzianità di servizio) nonché 2 punti (riconosciuti per il titolo di studio), per un totale complessivo di 57.00 punti, il ricorrente avrebbe trovato migliore collocazione nella impugnata graduatoria finale tra i vincitori, considerato che l'ultimo vincitore/controinteressato Vincenza Balsamelli ha totalizzato 56.24 punti, collocandosi nella posizione n. 5050.

2. SUNTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI DEL 28.12.2022 – All. 2

Successivamente alla pubblicazione della impugnata graduatoria finale, l'Amministrazione resistente in data 13.10.2022 ha provveduto con l'integrazione e lo scorrimento della graduatoria dichiarando vincitori ulteriori 288 candidati allo scrutinio in esame.

Con ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata la circolare n. 333/SAA/II/9807.C.7.31 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. pubblicata su “doppiavela” il 13.10.2022 ad integrazione e scorrimento della graduatoria, pubblicata il 15.07.2022, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 24-quater, lettera a) del DPR 335/1982, con unico motivo **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI SCRUTINI PER MERITO COMPARATIVO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ NELLA COMPILAZIONE RAPPORTI INFORMATIVI - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO.**

L'ultimo vincitore, in base all'operato scorrimento, risulterebbe essere Linda Cittadini, collocata nella posizione n. 5339 con 55.72 punti.

La mancata attribuzione del punteggio legittimamente spettante ha del tutto penalizzato l'odierno ricorrente che oggi – nonostante i rinunciatari - non risulta beneficiario di alcuna sede.

3. SUNTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI DEL 18.04.2023 – All. 3

In data 8.09.2022 il ricorrente ha inoltrato istanza di riesame in autotutela dei punteggi complessivi relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 alla luce del sopra citato criterio di massima applicabile anche alle “situazioni pregresse”, sia per “scongellare” la propria posizione giuridica, il

cui giudizio resta bloccato all'ultimo anno di servizio effettivamente svolto, sia per garantire pienamente e concretamente la progressione di carriera con l'avanzamento nella qualifica.

Diversamente opinando detto criterio di massima applicato solo per il futuro non consentirebbe di risolvere positivamente la sperequazione di trattamento in danno del personale che espleta attività sindacale e che non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, come nel caso del ricorrente.

La competente Commissione ha riesaminato i seguenti giudizi complessivi del medesimo ricorrente, già attribuiti nelle precedenti sedute del predetto Consesso, per le seguenti annualità:

anno 2014 giudizio ottimo con punti 42; anno 2015 giudizio ottimo con punti 42;

anno 2016 giudizio ottimo con punti 43; anno 2017 giudizio ottimo con punti 43;

anno 2018 giudizio ottimo con punti 44; anno 2019 giudizio ottimo con punti 44;

anno 2020 giudizio ottimo con punti 45; anno 2021 giudizio ottimo con punti 45;

Anche la nota ministeriale n. 333/SAA/I/91963 datata 2.2.2023 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti notificata il 15.02.2023 con la quale la Commissione per il Personale del ruolo degli agenti ed assistenti della P.S. ha riesaminato in autotutela i giudizi complessivi del ricorrente è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti, con il seguente unico motivo: **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI SCRUTINI PER MERITO COMPARATIVO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ NELLA COMPILAZIONE RAPPORTI INFORMATIVI - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO.**

L'avvenuto riesame attesta, dunque, che il nuovo criterio di massima è di certo applicabile alle situazioni pregresse, ma non è stato correttamente applicato in quanto la Commissione avrebbe dovuto applicarlo dal primo anno in cui la posizione del dipendente risulta congelata, ovvero, nel nostro caso dall'anno 2004.

Infine, si evidenzia che, con il nuovo ricalcolo e sempre nell'ottica di incrementare il punteggio fino al massimo riconosciuto per la qualifica rivestita dal ricorrente, va attribuito il punteggio aggiuntivo + 2, ex art 63 DPR 335/82, a decorrere dall'anno 2014

per l'anno 2014 punti 45 +2

per l'anno 2015 punti 45 +2

per l'anno 2016 punti 45 +2

per l'anno 2017 punti 45 +2

per l'anno 2018 punti 45 + 2

Il corretto incremento assicura al ricorrente il miglior punteggio di 30.00 punti per i rapporti informati dal 2014 al 2018 determinato dalla sommatoria dei 6 punti attribuiti per ciascun anno valutato in sede di scrutinio comparativo.

Con la corretta attribuzione del punteggio di 30.00 punti, sommato agli ulteriori 30 punti (riconosciuti per anzianità di servizio) nonché 2 punti (riconosciuti per il titolo di studio), **per un totale complessivo di 62.00 punti**, il ricorrente troverebbe migliore collocazione nella impugnata graduatoria finale tra i vincitori, considerato che l'ultimo vincitore/controinteressato, in base all'operato scorrimento, risulta Linda Cittadini, collocata nella posizione n. 5339 con 55.72 punti.

4. ESTRATTO ORDINANZA PRESIDENZIALE del 1.12.2023 – All. 4

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; ravvisata l'opportunità, per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., di ordinare alla P.A, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio;

5. ESTRATTO ORDINANZA PRESIDENZIALE del 11.04.2024 – All. 5

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Vista l'Ordinanza Presidenziale n. 7563 del 01/12/2023 con cui si ordinava all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio; Considerato che la suddetta Ordinanza non risulta adempiuta; Rilevata l'opportunità di sollecitare l'Amministrazione ad eseguire l'adempimento istruttorio richiesto poiché il ricorso presto sarà assegnato ad udienza; Considerato che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente Ordinanza, con l'espresso avvertimento che l'ulteriore inerzia potrebbe essere valutata, in sede di udienza, ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

6. SUNTO DEL RICORSO EX ART 55 CPA – All. 6

Successivamente, in data 20.04.2024, il ricorrente ha appreso che altro collega, Massimo Martelli Zucconi, in distacco sindacale come il medesimo ricorrente, ha ottenuto dalla Commissione per il personale del ruolo agenti ed assistenti della P.S., nella seduta del 15.03.2024, il riesame dei giudizi complessivi relativi ai rapporti informativi per gli anni dal 2011 al 2022, attribuendo l'aumento di un punto allo scadere del secondo anno di distacco sindacale, in linea con quanto stabilito dal Capo della Polizia del 21.10.2020 (doc. 1 e doc 2).

Appare oltremodo singolare che l'Amministrazione resistente, deputata per l'imparzialità, abbia applicato il nuovo criterio di massima al Martelli dal 2011 ed al ricorrente dal 2014, incidendo

negativamente sulla posizione pregressa del ricorrente per il minor aumento di un punto allo scadere del secondo anno di distacco sindacale ed al contempo generando una palese disparità di trattamento del proprio personale dipendente.

Inoltre, sotto diverso profilo, in data 4.4.2024, è stato bandito, con decreto del Capo della Polizia, il concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore ruolo ispettori della Polizia di Stato riservato al personale appartenente al ruolo sovrintendenti in servizio entro la scadenza della domanda 4.5.2024.

Questo concorso costituisce l'ultimo concorso interno indetto a scrutinio senza prova scritta ed orale come previsto dal primo (art. 2 comma 1 lett. aaaa.sexies del dlgs 95/17) e dal terzo correttivo (art 36 comma 1 lett f del dlgs 172/2019) in materia di riordino e rappresenta quindi l'ultima chance per il ricorrente di poter avanzare di carriera col metodo più semplice e veloce dello scrutinio.

Di conseguenza, stante la nuova situazione il sottoscritto procuratore avanza, in nome e per conto del sig. Marco OLIVA, innanzi a Codesto Ill.mo giudicante, istanza di sospensione, anche *inaudita altera parte*, dei provvedimenti precedentemente impugnati per le seguenti motivazioni:

FUMUS BONI IURIS: si rinvia al ricorso introduttivo ed ai ricorsi per motivi aggiunti

PERICULUM IN MORA La mancata attribuzione, seppur con riserva, della qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. nelle more del presente giudizio, costituisce grave ed irreparabile danno per il ricorrente al quale verrebbe preclusa la possibilità di partecipare all'ultimo concorso indetto il 4.4.2024 per le ragioni sopra descritte; ad oggi, invece, non sussiste alcun interesse pubblico alla persistenza degli effetti giuridici del provvedimento impugnato, almeno ai fini cautelari.

7. ESTRATTO DECRETO CAUTELARE del 3.5.2024 – All. 7

Ritenuto che il ricorrente potrà, comunque, presentare la domanda di partecipazione al concorso interno per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore ruolo ispettori della Polizia di Stato riservato al personale appartenente al ruolo sovrintendenti in servizio, precisando che trattasi di domanda sottoposta “*a riserva*” all'esito della definizione del presente giudizio

8. ESTRATTO ORDINANZA CAUTELARE del 22.05.2024 – All. 8

Ritenuto necessario – ai fini della decisione sulla domanda cautelare di parte ricorrente – acquisire una dettagliata e documentata relazione da parte dell'amministrazione resistente sulla vicenda contenziosa in questione, con particolare riferimento ai criteri di massima applicati dalla Commissione per casi analoghi a quello del ricorrente, come rilevato per la valutazione della posizione del collega (Massimo Martelli Zucconi, in distacco sindacale come il medesimo ricorrente); *Ritenuto* di assegnare all'amministrazione resistente per il predetto adempimento istruttorio il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione (o, se anteriore, dalla comunicazione) della presente ordinanza. Fissa per il prosieguo alla camera di consiglio del 16 luglio 2024.

9. ESTRATTO ORDINANZA CAUTELARE del 17.07.2024 – All. 9

Ritenuto - necessario – ai fini della decisione sulla domanda cautelare di parte ricorrente – acquisire una dettagliata e documentata relazione da parte dell'amministrazione resistente sulla vicenda contenziosa in questione, con particolare riferimento alla verifica se il ricorrente sia stato posto in distacco sindacale in via continuativa soltanto a partire dal 2012 o in epoca antecedente alla luce anche della documentazione versata in atti da ultimo dal ricorrente stesso nonché specifiche osservazioni, già chieste con la precedente ordinanza interlocutoria n. 2059/2024, ma non riscontrate dalla resistente, sui criteri di massima applicati dalla Commissione per casi ritenuti analoghi dal ricorrente alla sua posizione, come rilevato per la valutazione di quella del collega (Massimo Martelli Zucconi, in distacco sindacale come il medesimo ricorrente); - di assegnare all'amministrazione resistente per il predetto adempimento istruttorio il termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione (o, se anteriore, dalla comunicazione) della presente ordinanza.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio processuale con notifica degli atti per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione; fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 3 dicembre 2024.

10. INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI – FINALE GRADUATORIA – All. 10

Come disposto nella richiamata ordinanza collegiale del 17.07.2024, si provvede a rimettere elenco dei soggetti di cui alla allegata graduatoria finale dei vincitori della procedura di scrutinio, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

11. INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI – SCORRIMENTO- All. 11

Come disposto nella richiamata ordinanza collegiale del 17.07.2024, si provvede a rimettere elenco dei soggetti indicati nell'allegato atto di scorrimento ad integrazione della finale graduatoria, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.

Con l'espressa avvertenza che, in mancanza di ottemperanza e/o mancata risposta alla presente istanza entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente, sarà adita la competente autorità giudiziaria per la tutela dei diritti del mio assistito, fermo ed impregiudicato il risarcimento del danno subito.

Si ALLEGA E SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE:

- 1. RICORSO INTRODUTTIVO;**
- 2. RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI DEL 28.12.2022;**
- 3. RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI DEL 18.04.2023;**
- 4. ORDINANZA PRESIDENZIALE del 1.12.2023;**

5. **ORDINANZA PRESIDENZIALE del 11.04.2024;**
6. **RICORSO EX ART 55 CPA;**
7. **DECRETO CAUTELARE del 3.5.2024;**
8. **ORDINANZA CAUTELARE del 22.05.2024;**
9. **ORDINANZA CAUTELARE del 17.07.2024**
10. **FINALE GRADUATORIA**
11. **SCORRIMENTO**

Bari-Roma 16.09.2024

Avv. Anna Domenica Gigante